

ALLEGATO 2

Disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2012, n. 185, che ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2012, un rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, erogato mensilmente al deputato;

considerata l'opportunità di rivedere la disciplina dei collaboratori dei deputati introducendo la possibilità, per i deputati stessi, di farsi assistere da uno o due collaboratori, scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, mediante la sottoscrizione di un contratto tipo, individuato tra quelli di diritto comune;

considerata, altresì, l'opportunità che il rapporto di lavoro o di collaborazione abbia carattere fiduciario, intercorrendo esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore, e che l'Amministrazione della Camera provveda al pagamento del trattamento economico spettante al collaboratore, gestendo anche gli adempimenti fiscali e previdenziali connessi al rapporto di lavoro o di collaborazione instaurato;

delibera:

Art. 1

(Collaboratori dei deputati)

1. I deputati possono essere assistiti, per le attività connesse all'esercizio del proprio mandato, da collaboratori, in numero massimo di due, scelti tra personale esterno all'Amministrazione della Camera dei deputati, secondo le disposizioni previste dalla presente deliberazione.

Art. 2

(Disciplina del rapporto di lavoro e normativa applicabile)

1. L'incarico di collaboratore ai fini della presente deliberazione è conferito dal deputato al collaboratore mediante la sottoscrizione di un contratto appartenente ad una delle tipologie indicate dal comma 2.
2. Il rapporto di lavoro tra il deputato e il collaboratore può essere di tipo subordinato, autonomo professionale ovvero di collaborazione coordinata e continuativa; esso ha carattere fiduciario e intercorre esclusivamente e direttamente tra deputato e collaboratore.
3. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina relativa alla tipologia contrattuale corrispondente all'accordo tra le parti.
4. I rapporti di lavoro di cui alla presente deliberazione non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori dei deputati e l'Amministrazione della Camera.

Art. 3

(Modalità di conferimento e di cessazione dell'incarico)

1. Il deputato comunica all'Amministrazione, di norma non oltre il terzo giorno antecedente la data di inizio del rapporto di lavoro, il conferimento dell'incarico al collaboratore mediante il deposito della copia del contratto recante l'attestazione di un consulente del lavoro, ovvero di altro professionista qualificato, per quanto attiene alla conformità del contratto medesimo alla normativa vigente, e delega l'Amministrazione stessa per i conseguenti adempimenti fiscali e previdenziali.
2. Il contratto può avere ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di compiti di segreteria, di studio e ricerca, oppure di predisposizione di atti e documenti connessi all'esercizio del mandato parlamentare.
3. Le prestazioni lavorative relative all'incarico sono espletate sulla base delle direttive e

delle disposizioni impartite dal deputato.

4. Gli incarichi di cui alla presente deliberazione non possono essere conferiti al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente, ai parenti o affini entro il quarto grado del deputato.
5. L'Amministrazione assume gli oneri amministrativi e finanziari, per conto del deputato, per la durata dell'incarico e, comunque, non oltre il termine del mandato del deputato o della legislatura durante la quale l'incarico è stato conferito.
6. La cessazione dell'incarico prima del termine del mandato del deputato, ovvero della legislatura durante la quale l'incarico è stato conferito, è comunicata dal deputato all'Amministrazione entro il giorno di cessazione dell'incarico medesimo.

Art. 4

(Trattamento economico)

1. L'Amministrazione della Camera provvede al pagamento diretto del trattamento economico dei collaboratori, nonché all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, secondo le indicazioni di ciascun deputato, a tal fine avvalendosi di apposite dotazioni di spesa previste dal bilancio della Camera. Le retribuzioni e i compensi sono liquidati con cadenza mensile, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
2. La retribuzione dei collaboratori ha luogo avvalendosi del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185. A questo fine, ciascun deputato può optare per una delle seguenti ipotesi:
 - a) avvalersi della collaborazione di un collaboratore a tempo pieno, utilizzando la somma annua di euro 72.288,00 quali emolumenti lordi, dei quali euro 44.280,00

costituiti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, oltre agli oneri previdenziali, assicurativi e agli eventuali accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, ai sensi del comma 1;

- b) avvalersi della collaborazione di un collaboratore a tempo parziale al 75 per cento, utilizzando la somma annua di euro 50.550,00 quali emolumenti lordi, dei quali euro 33.210,00 costituiti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, oltre agli oneri previdenziali, assicurativi e agli eventuali accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, ai sensi del comma 1. Nel caso indicato alla presente lettera, la somma di euro 11.070,00 sarà corrisposta quale somma residua del contributo previsto a titolo di rimborso annuo delle spese per l'esercizio del mandato in via forfetaria, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;
- c) avvalersi della collaborazione di due collaboratori a tempo parziale al 50 per cento, utilizzando la somma annua di euro 58.050,00 quali emolumenti lordi, dei quali euro 44.280,00 costituiti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, oltre agli oneri previdenziali, assicurativi e agli eventuali accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, ai sensi del comma 1;
- d) avvalersi della collaborazione di un collaboratore a tempo parziale al 50 per cento, utilizzando la somma annua di euro 29.025,00 quali emolumenti lordi, dei quali euro 22.140,00 costituiti dal rimborso delle spese per l'esercizio del mandato, oltre agli oneri previdenziali, assicurativi e agli eventuali accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, ai sensi del comma 1. Nel caso indicato alla presente lettera, la somma di euro 22.140,00 sarà corrisposta quale somma residua del contributo previsto a titolo di rimborso annuo delle spese per l'esercizio del mandato in via forfetaria, secondo le modalità

previste dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185.

3. Il deputato che non si avvale di nessuna delle opzioni di cui al comma 2 utilizza il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012 n. 185.
4. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera è limitata all'erogazione del trattamento economico, in base al contratto stipulato tra il deputato e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali, nei limiti degli importi di cui al presente articolo.

Art. 5

(Sostituzioni per maternità)

1. Il deputato può sostituire il collaboratore in astensione obbligatoria e facoltativa per maternità o adozione di minori, per il periodo di durata dell'astensione medesima, con trattamento economico a carico della Camera comunque non superiore a quello goduto dalla persona sostituita. Può altresì sostituire, con contratto di lavoro a tempo parziale, il collaboratore che usufruisca del periodo di riposo per allattamento, per il periodo di durata dell'allattamento medesimo, con trattamento economico a carico della Camera comunque non superiore a quello goduto dalla persona sostituita per la medesima prestazione ridotta.

Art. 6

(Modifica alla disciplina del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

“L'importo di cui al punto 2, fino a un massimo del 50%, è erogato a titolo di rimborso delle seguenti spese:

- spese per consulenze e ricerche, nonché per attività di supporto a livello territoriale;
 - spese per la gestione di un ufficio (affitto di locali e relative utenze, acquisto o locazione di beni strumentali);
 - spese connesse all'uso di reti pubbliche di consultazione dati;
 - spese per l'organizzazione di convegni e sostegno delle attività politiche.”;
- b) al punto 5, il secondo periodo è soppresso.

Art. 7

(Disposizioni attuative)

1. Il Collegio dei deputati Questori sovrintende all'attuazione della presente deliberazione e delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle relative disposizioni.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente deliberazione entra in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.

In via di prima applicazione della nuova disciplina, le competenze mensili relative ai rapporti di lavoro instaurati tra la data di entrata in vigore della presente deliberazione e il 30 novembre 2022 sono liquidate in unica soluzione entro la prima decade del mese di dicembre 2022.

ALLEGATO 3

Disposizioni finanziarie relative alla disciplina dei collaboratori dei deputati

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 4 ottobre 2022, n. 184, con la quale sono state previste una nuova disciplina dei collaboratori dei deputati e modifiche alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 30 gennaio 2012, n. 185;

visti gli articoli 12, comma 2, e 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati;

considerato che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, si può assumere che, in sede di prima applicazione, tali oneri siano calcolati con riferimento a 200 collaboratori a tempo pieno con contratto di lavoro dipendente, demandando al Collegio dei deputati Questori le variazioni di bilancio che in corso di esercizio si rendessero eventualmente necessarie in relazione al numero e alla tipologia contrattuale delle effettive assunzioni;

viste le risultanze della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 4 ottobre 2022;

delibera:

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 4 ottobre 2022, n. 184, sono stimati in 4.500.000 euro per l'esercizio 2022, di cui 1.900.000 euro coperti dalla mancata erogazione del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare, e in 20.770.000 euro annui a decorrere dall'esercizio 2023, di cui 8.860.000 euro coperti dalla mancata erogazione del rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare. È autorizzata la relativa spesa.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono imputati al capitolo 1025 del bilancio della Camera, "Emolumenti per il personale

non dipendente", voce di nuova istituzione "Collaboratori dei deputati", per quanto concerne il trattamento economico lordo dei collaboratori, i contributi previdenziali a carico del prestatore di lavoro e per il trattamento di fine rapporto, al capitolo 1030, "Contributi previdenziali", per quanto concerne gli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e al capitolo 1195, "Imposte e tasse", per quanto concerne gli oneri per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nei rispettivi esercizi di competenza.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono disposte le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2022:
 - a) al capitolo 1025, "Emolumenti per il personale non dipendente", voce di nuova istituzione "Collaboratori dei deputati", è iscritto l'importo di euro 3.370.000;
 - b) lo stanziamento del capitolo 1030, "Contributi previdenziali", è incrementato dell'importo di euro 870.000;
 - c) lo stanziamento del capitolo 1195, "Imposte e tasse", è incrementato dell'importo di euro 260.000;
 - d) all'incremento di cui alla lettera a), per un importo pari a euro 1.900.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 1005, "Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare";
 - b) e c), si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1210, "Fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente", per euro 2.600.000.

